

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Sezione Fallimentare  
REP. N. 456, 2010

1 RC 1184/10  
1 A.S. 1/10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

SENT. 312/2010  
C.NON-13550/10

così composto

- dott. Ciro Monsurrò Presidente
- dott. Francesco Taurisano Giudice
- dott.ssa Maria Luisa De Rosa Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso nell'ambito del procedimento, iscritto al n. 1184/2010 R. la seguente

SENTENZA

dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni, nei confronti della società TRIBUTI ITALIA spa, con sede legale in Roma, via Vittorio Veneto n. 146/4 (codice fiscale: 02763450109).

Visto il decreto del 18 giugno 2010, con cui il Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella l. 22 maggio 2010, n. 73, ha ammesso la società TRIBUTI ITALIA spa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 2004, n. 39;

preso atto che col citato decreto è stato nominato come commissario straordinario il dott. Luca Voglino, al quale è stata affidata la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni della società;

sentiti i difensori della Tributi Italia s.p.a., del legale rappresentante avv. Patrizia Saggese e delle società S.Giorgio srl in liquidazione e IPE srl in

PROCEDURE DIRITTI  
 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
 SEZIONE FALLIMENTARE  
 31/08/2010  
 26-8-10

liquidazione all'udienza camerale del 21-7-2010;

esaminata la documentazione depositata dalla società TRIBUTI ITALIA s.p.a., nonché dalle società IPE srl in liquidazione e S. Giorgio srl in liquidazione;

letta la relazione depositata in udienza dal dott. Luca Voglino e i documenti allegati;

lette le note illustrative depositate in data 24/7/2010;

considerato che:

il Tribunale ha disposto la convocazione in camera di consiglio a norma dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni nella l. 18 febbraio 2004, n. 39;

l'art. 3, comma 3, del d.l. 25 marzo 2010, n. 20, convertito con modificazioni nella l. 73/2010, espressamente richiama, quanto alle procedure applicabili alle società di riscossione ivi contemplate, quella "di cui al d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 2004, n. 39";

quindi, in mancanza di una esplicita norma derogatoria della disciplina dettata dal richiamato d.l. n. 347/2003, non conforme alla lettera ed alla *ratio legis* si profila un'interpretazione volta ad obliterare del tutto l'accertamento di cui all'art. 4 del citato d.l.;

il decreto ministeriale del 18 giugno 2010 è stato formalmente comunicato al Tribunale in data 2 luglio 2010, come disposto dall'art. 2, ult. comma, del citato d.l. n. 347/2003; tale comunicazione contiene in sé un'implicita sollecitazione all'accertamento dello stato di insolvenza;

a norma dell'art. 8, comma 1, del d.l. n. 347/2003, "per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270" del 1999, e tale d.lgs. all'art. 3, comma 1, prevede che il

tribunale provvede all'accertamento dello stato di insolvenza anche "d'ufficio";

a norma del citato art. 4 del d.l. n. 347/2003 (come convertito), l'accertamento dello stato di insolvenza - cui deve procedersi entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale - non deve essere preceduto dal deposito di una specifica relazione del commissario giudiziale, il quale deve, invece, essere semplicemente <<sentito>>;

rilevato che dalla relazione depositata in udienza dal commissario straordinario dott. Luca Voglino emerge che la società Tributi Italia s.p.a.:

a) alla data del 18-6-2010 risulta avere un patrimonio netto negativo pari ad euro 10.976.558,00; b) allo stato risulta avere ancora aperte solo n. 11 agenzie rispetto alle originarie 400; c) allo stato risulta avere ancora in corso n. 128 convenzioni rispetto alle originarie 508 (di cui 184 cessate per inadempimento del concessionario e 78 per ammissione dei lavoratori dipendenti alla CIG); d) risulta avere subito numerosi pignoramenti o sequestri di conti correnti bancari e postali, in particolare un sequestro disposto dalla Procura della Corte dei conti del Lazio per un importo di circa euro 45.000.000,00; e) risulta avere subito n. 32 procedimenti di sfratto per morosità; f) risulta essere morosa nel pagamento di utenze (luce, acqua, gas, telefono) per circa euro 1.800.000,00;

considerato che sulla base di tali inequivocabili elementi risulta evidente che la società Tributi Italia s.p.a. versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le sue obbligazioni e che ciò è viepiù palesato dalla circostanza che in un periodo di soli sei mesi (ossia dal 31 dicembre 2009 al 18 giugno 2010) il patrimonio netto negativo è "crollato" da € 3.433.283 ad € 10.976.558;

che, quindi, non è ipotizzabile, in un periodo di soli 60 gg. - per come

prospettato dalla difesa del legale rappresentante della Tributi Italia s.p.a. –  
una ripresa dell'attività imprenditoriale;  
 ritenuto, pertanto che deve provvedersi, ai sensi dell'art. 4 del citato d.l. n.  
 347/2003, a dichiarare lo stato di insolvenza della società debitrice;

P.Q.M.

Visto l'art. 3, comma 3, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con  
 modificazioni nella l. 73/2010, nonché l'art. 4 del d.l. 23 dicembre 2003, n.  
 347, convertito con modificazioni nella legge 18 febbraio 2004, n. 39;

DICHIARA

lo stato di insolvenza della società TRIBUTI ITALIA s.p.a., con sede legale  
 in Roma, via Vittorio Veneto n. 146/4 (codice fiscale: 02763450109);

NOMINA

la dott.ssa Maria Luisa De Rosa quale giudice delegato per la procedura;

STABILISCE

il giorno 30-11-2010, alle ore 10.00, per l'adunanza in cui si procederà  
 all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo  
 ufficio nella sede di questo Tribunale - sezione fallimentare, viale delle  
 Milizie n. 3/E, Roma;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o  
 immobiliari su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio  
di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione  
 cancelleria delle domande di insinuazione.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
 Sezione Fallimentare  
 UFFICIO REPERTORIO

Roma, 27-7-2010

Il presidente

Il giudice relatore-estensore

*[Signature]*  
*[Signature]*

Richiesta n. 167/2010  
 Richiedente: LANDOTA G  
 Copia: 1 RECLAMO  
 Diritti: 10,02  
 Urgenza: 21,24  
 TOTALE: 31,86  
 Bolli: —  
 Roma, li 28/2010

27.10.2010  
 CANCELLERIA  
 Tribunale Ordinario

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

Copia conforme all'originale che si rilascia a **USO APPELLO**  
richiesta di **AWI NOMATO DIAFELLO**  
composta di n. **4** pagine  
Roma, li **26.8.10**



IL CANCELLIERE CI  
*Maria Antonietta Pastore*



0000  
0  
00  
LG  
HO  
2  
-  
-  
-  
-  
/